

Codice A1820B

D.D. 10 settembre 2019, n. 3092

Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto "Lavori di adeguamento quote d'argine del Torrente Cervo ai livelli di piena nei Comuni di Balocco e Buronzo (VC)", localizzato nei comune di Balocco e Buronzo, presentato dal Comune di Balocco (VC). Esclusione dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006

Premesso che:

in data 17 giugno 2019 il sig. Claudio Marchetti, in qualità di Delegato del Legale Rappresentante del Comune di Balocco, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, perfezionata in data 19 giugno 2019, relativamente al progetto denominato: "Lavori di adeguamento quote d'argine del torrente Cervo ai livelli di piena nei comuni di Balocco e Buronzo", localizzato nei comuni di Balocco e Buronzo (VC);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nell'adeguamento in termini di altezza e conseguente ringrosso dell'argine esistente, prevedendo l'allargamento della sagoma arginale variabile di circa 2 m esclusivamente verso il lato campagna; inoltre verranno poste delle protezioni anti erosive sul lato fiume del rilevato arginale in modo da contrastare l'azione erosiva della corrente e garantire la funzionalità dell'opera idraulica;

la zona di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) del d. lgs. 42/2004;

l'ambito interessato dall'opera in progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 16292/A16000 del 25/06/2019, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 2459 del 17/07/2019, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli;

in data 28/06/2019 il Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 33235/A1820B del 19/07/2019, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti (02/09/2019); nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 03/09/2019 la riunione della Conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 64376/A19000 del 03/07/2019 della Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere;
- nota prot. n. 10468 del 02/09/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 76605 del 03/09/2019 dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
- nota prot. n. 22252/A16000 del 04/09/2019 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

dalla documentazione progettuale risulta che, nell'ambito della realizzazione delle opere in progetto, non sono previste interferenze con l'assetto dell'alveo del torrente Cervo;

l'intervento in progetto è compatibile con la vigente pianificazione di bacino e risulta assentibile da un punto di vista idraulico;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ritenuto che l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche non risulta essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del Piano Paesaggistico regionale approvato con d.c.r. 233-35836 del 03/10/2017;

l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute e riferite essenzialmente alla fase di cantiere, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali;

il proponente, così come riportato sul verbale della conferenza dei servizi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato E della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la l.r. 40/1998;
vista la l.r. 23/2008;
vista la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;
vista la d.d. n. 2459 del 17/07/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di escludere il progetto “Lavori di adeguamento quote d’argine del torrente Cervo ai livelli di piena nei comuni di Balocco e Buronzo”, localizzato nei comuni di Balocco e Buronzo (VC), presentato dal Comune di Balocco (VC), dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Giorgetta LIARDO)

Il Funzionario Estensore
(dott. Giuseppe Adorno)

Allegato

Allegato A

Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Lavori di adeguamento quote d'argine del torrente Cervo ai livelli di piena nei comuni di Balocco e Buronzo”, localizzato nei comuni di Balocco e Buronzo (VC)

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.1 Atmosfera (Corso d'opera)

Rispetto di tutte le forme di contenimento consone a questo tipo di attività riprese dal documento “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di APAT del gennaio 2018:

2.1.1 Effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non.

2.1.2 Pulire le ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cantiere prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria.

2.1.3 Coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.

2.1.4 Attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h).

2.1.5 Bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere.

2.1.6 Evitare le lavorazioni durante le giornate di vento intenso (vento superiore a 6 m/s).

2.1.7 Innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere.

2.1.8 I veicoli dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti):

- veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);
- veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);
- macchinari mobili equipaggiati con motori diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.2 Suolo e sottosuolo (Corso d'opera)

2.2.1 Nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

2.2.2 Il rischio di contaminazione chimica di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l'utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne contenitive e sepiolite, che devono essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.3 Acque superficiali e sotterranee (Corso d'opera)

2.3.1 Lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dovrà avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l'alveo.

2.3.2 Il contatto tra l'acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo 0 e per almeno 72 ore se è sotto lo 0, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici; le zone di lavoro devono quindi essere isolate dall'alveo. E' necessario inoltre monitorare frequentemente il pH a valle degli interventi, intervenendo se cambia di più di una unità o se esce dal range di 6-9.

2.3.3 Si prescrive l'isolamento delle zone di cantiere dagli alvei bagnati in fase di realizzazione delle opere per ridurre il trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze inquinanti (cemento, idrocarburi).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.4 Componenti biotiche (Post operam)

2.4.1 Gli inerbimenti dovranno essere effettuati con miscuglio di sementi erbacee autoctone e in periodi favorevoli all'attecchimento del cotico, autunno o primavera.

2.4.2 Per ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dalle Linee guida regionali di gestione dei cantieri riportate nella D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 e dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio *post operam* e relativo piano di contenimento nel caso si rilevi lo sviluppo di specie invasive sulle superfici di intervento; le modalità di intervento dovranno essere definite in base a quanto riportato nelle schede monografiche regionali in cui sono descritte le più idonee modalità di intervento per le diverse specie (D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016).

Soggetti individuati per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte, ARPA Piemonte

2.5 Rumore (Corso d'opera)

2.5.1 In merito all'impatto acustico dell'opera si ricorda che per le attività a carattere temporaneo è in vigore la D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012, pertanto si faccia riferimento a quest'ultima per la presentazione della eventuale domanda di autorizzazione in deroga al Comune.

2.5.2 Si raccomanda il rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Comunale relativamente ai cantieri temporanei.

2.5.3 Si adottino tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività di cantiere.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

3. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione; la competenza al rilascio della medesima risulta essere in capo ai Comuni di Balocco e Buronzo, i quali risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della citata l.r. 32/2008. L'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

Le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 03/10/2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

4. Condizioni e misure supplementari

4.1 Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare il nuovo argine con una sagoma "più morbida", sia in senso longitudinale che trasversale ed in modo particolare nei tratti rettilinei, per ricondurre il profilo del terreno ad una giacitura più naturale.

4.2 Negli elaborati di progetto dovrà essere prodotta una specifica tabella in cui vengano meglio esplicitati i volumi di scavo, quelli delle opere ausiliarie ed i volumi del materiale litoide di cava, necessari alla realizzazione dell'intervento.